

1217/16  
COPIA

**AVV. MICHELE GRAZIANO PULCINO**

Via Posillipo n° 7  
82034 San Lupo (BN)  
Tel./Fax 0824.811227 - Cell. 339.6802227  
PEC: michelegrazianopulcino@puntopec.it



**TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO**

**- SEZIONE LAVORO -**

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C.**

**CON ISTANZA EX ART. 700 C.P.C.**

**E CON ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

**NELL'INTERESSE DI:** PRUSCINO FILOMENA, c.f.: PRS FMN 78D50 A783I, nata a Benevento (BN) il 10.04.1978 e residente in San Lupo (BN) alla Via Posillipo n° 7, rappresentata e difesa, giusta mandato a margine del presente atto, dall'Avv. Michele Graziano Pulcino, c.f.: PLC MHL 78D03 Z700L, del Foro di Benevento, presso il cui studio in San Lupo (BN) alla Via Posillipo n° 7 elettivamente domicilia; espressamente si dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo PEC: **michelegrazianopulcino@puntopec.it** e/o al numero di fax 0824.811227.

*Vi è mandato sull'originale  
Michele Graziano Pulcino*

**- Ricorrente -**

**CONTRO**

**1) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma (RM) al Viale Trastevere n° 76, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, per la carica domiciliata in Napoli (NA) alla Via Armando Diaz n° 11;



2) **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, DIREZIONE GENERALE**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Napoli (NA) alla Via Ponte della Maddalena n° 55 rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, per la carica domiciliata in Napoli (NA) alla Via Armando Diaz n° 11;

3) **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, UFFICIO XIII, AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI BENEVENTO** in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Benevento (BN) alla Piazza Ernesto Gramazio n° 2 - 3 rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, per la carica domiciliata in Napoli (NA) alla Via Armando Diaz n° 11;

**- Resistenti -**

#### **E NEI CONFRONTI DI**

- **tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento della classe di concorso per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria valida per gli aa. ss. 2014/2017**, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ambito Territoriale Provincia di Benevento che sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente.

**- Resistenti -**

#### **PER L'ACCERTAMENTO**

previa disapplicazione di ogni atto o provvedimento amministrativo ostativo

#### **DEL DIRITTO**

della ricorrente all'inserimento nella terza fascia delle graduatorie provinciali ad esaurimento ed in quella per le nomine a tempo determinato, valide per il triennio 2014/2017, entrambe dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ambito Territoriale per la Provincia di Benevento, per la classe di concorso **scuola primaria e scuola dell'infanzia**, nella posizione e con i punti a Lei spettanti, con tutti i diritti conseguenti.



## FATTO

La ricorrente ha conseguito il diploma di maturità magistrale durante l'a.s. 1995/1996, con votazione 54/60 (all. 1).

Soltanto con con D.P.R. 25 marzo 2014 (all. 2) il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) ha formalizzato il parere del Consiglio di Stato n. 4929/2012 ed ha riconosciuto il citato diploma come titolo abilitante a tutti gli effetti di legge.

Il MIUR ha, dunque, concesso ai docenti in possesso del diploma magistrale la possibilità di presentare la domanda di inserimento nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto (dove sono collocati i docenti muniti di titolo abilitativo), durante l'aggiornamento di dette graduatorie operato con DM 353/2014; a tanto ha provveduto anche la ricorrente (si cfr. all. 9).

Si rileva, altresì, che dette graduatorie sono valide soltanto per il conferimento di contratti a tempo determinato.

Tale possibilità (inserimento nella graduatorie a seguito del riconoscimento del valore abilitante del diploma magistrale) non è stata riconosciuta, però, dal MIUR durante le operazioni di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (GAE), regolate dal DM 235/2014 (all. 3).

La piattaforma *web* del MIUR denominata "istanze on line", infatti, non riconoscendo come titolo valido all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento il diploma magistrale anche se conseguito entro l'a.s. 2001/2002, non ha consentito la possibilità ai docenti in possesso di tale titolo di registrarsi nel sistema telematico del MIUR.

Il programma informatico concepito dal MIUR sulla base delle disposizioni del D.M. 235/2014 impediva, e tutt'oggi impedisce, alla ricorrente anche solo di farsi riconoscere dal sistema quale docente, con conseguente aprioristica esclusione dalle procedure di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento.

Si rileva che dette graduatorie sono valide non soltanto per il conferimento di contratti a tempo determinato, ma anche per le nomine in ruolo.

Il DM 235/2014 di aggiornamento delle GAE è stato annullato con sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015 (all. 4) nella parte in cui non consente



l'inserimento dei docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002.

A seguito di tale pronuncia **la ricorrente ha inoltrato richiesta formale di inserimento a pieno titolo nella GAE alle amministrazioni resistenti senza riceve alcuna risposta** (all. 5).

Il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 è riconosciuto titolo abilitante in sede europea a prescindere dal superamento di un concorso; in ogni caso, per mero scrupolo difensivo, appare opportuno precisare che **la ricorrente è stata comunque anche vincitrice del concorso 2012** di cui al DDG n° 82 del 24 settembre 2012 per la scuola dell'Infanzia (all. 8), senza aver ottenuto, però, a tutt'oggi, alcuna assunzione a tempo indeterminato; allo stesso modo, tale concorso non ha consentito alla ricorrente il diritto di inserimento nella GAE.

Tanto premesso, la ricorrente chiede che sia accertato e dichiarato il suo diritto all'inserimento a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento della classe di concorso scuola primaria e scuola dell'infanzia, valide per il triennio 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, della Provincia di Benevento, con tutti i diritti conseguenti.

### **DIRITTO**

La vicenda che qui ci occupa ha ad oggetto il diritto della ricorrente ad essere inserita nelle graduatorie ad esaurimento della scuola primaria e dell'infanzia, **in quanto in possesso dell'abilitazione richiesta per il relativo accesso (diploma di maturità magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002).**

Abilitazione, peraltro, conseguita prima della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento.

Nello specifico, trattasi di graduatoria ad esaurimento (già permanenti) della Provincia di Benevento, dalle quali l'Amministrazione scolastica attinge sia per il conferimento dei contratti a tempo indeterminato (nomine in ruolo) sia per i contratti a tempo determinato ("supplenze") degli insegnanti di ogni classe di concorso.



Il D.lgs 297/1994, all'art. 401, prevedeva che tali graduatorie, avessero un carattere permanente e che fossero periodicamente aggiornate con l'inserimento di nuovi docenti in possesso di abilitazione.

In seguito, con la legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) le graduatorie sono state trasformate da "permanenti" ad "esaurimento" (art. 1, comma 605 e ss.).

Tale nuova disciplina legislativa, nell'intento di eliminare il risalente fenomeno del precariato nella scuola, ha disposto la trasformazione delle graduatorie provinciali permanenti, già istituite dalla legge n. 124/1999, in graduatorie ad esaurimento, consentendo che nelle graduatorie così riconfigurate possano inserirsi, a pieno titolo, coloro che sono in possesso di un'abilitazione, nonché, con riserva, coloro che hanno in corso una procedura abilitante ordinaria o riservata.

Tale normativa ha dunque precluso nuovi inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento.

Senonché, la ricorrente era già in possesso del titolo abilitante prima della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, ma il Miur non riconosceva il valore abilitante del titolo posseduto.

Nel corso degli anni, infatti, i vari D.M. che hanno disposto l'aggiornamento della graduatorie ad esaurimento, da ultimo il D.M. 235/2014 (all. 3), non hanno previsto la possibilità di inserimento di coloro che, alla pari della ricorrente, fossero in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002.

Questo in quanto il MIUR non considerava "abilitante" tale titolo.

**Il Consiglio di Stato, con parere n. 4929/2012** (all. 2), ha riconosciuto il valore abilitante dei diplomi di scuola magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/2002 nei seguenti termini: *"prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6*

*maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297".*

Il Consiglio di Stato con tale parere ha stabilito quindi che i docenti in possesso del diploma di scuola magistrale (e relative sperimentazioni purché corrispondenti), conseguito entro l'a.s. 2001/2002, sono da considerarsi abilitati per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia, mentre, i docenti in possesso del diploma di istituto magistrale (e relative sperimentazioni purché corrispondenti), conseguito entro l'a.s. 2001/2002, sono da considerarsi abilitanti sia per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia che per l'insegnamento nella scuola primaria.

**Si rileva che la ricorrente è in possesso di entrambe le abilitazioni, in quanto ha conseguito nell'a.s. 1995/1996 il diploma di Maturità Magistrale (all. 1).**

Il contenuto del parere del Consiglio di Stato è stato poi recepito dal DPR del 25 marzo 2014 (all. 2). In conseguenza del valore abilitante dei titoli di studio di cui trattasi, il MIUR ha riconosciuto il diritto dei docenti diplomati (con diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002) all'inserimento nella II fascia delle graduatorie d'istituto (per la scuola dell'infanzia e/o primaria a seconda del titolo conseguito) a seguito dell'aggiornamento di dette graduatorie, operato con DM 353/2014.

Si evidenzia che da tali graduatorie l'amministrazione attinge esclusivamente per la stipula di contratti a tempo determinato.

Il valore del titolo abilitante del diploma magistrale non è stato, però, riconosciuto titolo di accesso valido ai fini dell'ingresso nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) dal MIUR durante l'aggiornamento di dette graduatorie, operato con DM 235/2014 (all. 3).

Questo nonostante i titoli abilitativi in questione fossero stati conseguiti entro l'anno 2001/2002 e, quindi, ben prima della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento.

Con la **sentenza n° 1973/2015 del 16 aprile 2015 il Consiglio di Stato** ha annullato il DM 235/2014 di aggiornamento delle GAE nella parte in cui non



ha consentito ai docenti in possesso del titolo abilitante conseguito entro l'anno 2001/2002 la possibilità di inserimento nelle GAE.

Più in particolare, con la succitata sentenza il Consiglio di Stato ha testualmente statuito che: *"Ora, non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali.* (...). Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato. In tal senso, i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati." (Consiglio di Stato, sentenza n° 1973 del 14.04.2015 – all. 4).

L'annullamento da parte del supremo organo della giustizia amministrativa dei criteri fissati dal DM n° 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, ha valenza *erga omnes* e, pertanto, la ricorrente ha inoltrato alle amministrazioni resistenti richiesta di inserimento nelle GAE (all. 5).

Le amministrazioni resistenti non hanno risposto a tale diffida.

Si è da sempre osservato che alle pronunce di annullamento di atti amministrativi a contenuto generale non si può riconoscere una mera efficacia *inter partes* della cosa giudicata, giacché l'eliminazione dal mondo



del diritto dell'atto a contenuto generale dispiega immediatamente effetti erga omnes, includendo anche i soggetti che non hanno preso parte al processo, ma che risultano comunque interessati dagli effetti dell'atto caducato.

In effetti, proprio partendo da casi pratici, la dottrina è giunta ad individuare una categoria di atti, dato l'annullamento dei quali, viene a prodursi un effetto che non può considerarsi unicamente limitato alle sole parti processuali, ma che ne dispiega effetti *erga omnes*. Tale categoria è costituita dagli atti regolamentari e quelli generali, che si distinguono per il loro carattere di inscindibilità; gli stessi, infatti, contengono una disciplina applicabile ad una platea generalizzata, determinano comunque la produzione di effetti *erga omnes* anche in caso di loro annullamento.

Sul punto, costante e ormai consolidata giurisprudenza, ha affermato che il principio della efficacia inter partes del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi natura regolamentare, e quelli aventi portata generale determinando la relativa pronuncia di annullamento una loro definitiva ablazione della sfera del rilevante giuridico, attesane la ontologica indivisibilità, con conseguente efficacia di tale pronuncia nei confronti non solo dei singoli ricorrenti, ma di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi, ancorché rimasti inerti in sede di tutela giurisdizionale amministrativa (Cass. Civ., Sez. I, 13 marzo 1998 n. 2734).

Inoltre, anche il TAR Campania – Napoli, Sez. IV, con la sentenza del 7 settembre 2012, n° 3811 ha ulteriormente ribadito il principio stabilendo che in caso di annullamento di atti generali e indivisibili, la mancata applicazione del divieto di estensione soggettiva del giudicato in materia di pubblico impiego, sancito dall'art. 1, comma 132, della Legge 311/2004 e confermato dall'art. 41, comma 6, del D.L. 207/2008 non ha effetto. Nel caso specifico, infatti, il Tar ha ritenuto che “... la finalità che informa il divieto di estensione soggettiva non può essere estesa anche alle ipotesi ... in cui l'estensione degli effetti delle pronunce giurisdizionali non risulta in alcun modo idonea a determinare





pregiudizi finanziari a carico dell'amministrazione ma, al contrario, a consentire l'applicazione dei principi, riconducibili all'imparzialità e buon andamento, di par condicio e favor participationis".

Non vi è nessun dubbio, dunque, sul fatto che la sopracitata pronuncia caducatoria del Consiglio di Stato giovi anche alla odierna ricorrente, con conseguente esclusione della possibilità, per il MIUR, di respingere la richiesta della stessa invocando disposizioni regolamentari definitivamente annullate dalla giustizia amministrativa.

Alla luce di tutto quanto innanzi esposto risulta evidente **il diritto della ricorrente ad essere inserita a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento sia della scuola primaria (classe di concorso EEEE) che dell'infanzia (classe di concorso AAAA), in virtù del titolo abilitante di cui è in possesso (all. 1).**

\*\*\*\*\*

#### **ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.**

Per tutto quanto innanzi esposto e rappresentato sia in fatto che in diritto, sussistono, nel caso di specie, entrambi i requisiti, del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, necessari ai fini della concessione dei provvedimenti di urgenza ex art. 700 c.p.c..

Per quanto concerne al *fumus boni iuris*, si ritiene che la "verosimiglianza dell'esistenza del diritto" è provata, in quanto è già stato annullato, con efficacia *erga omnes*, il D.M. 235/2014 da parte del Consiglio di Stato con la sentenza n° 1973/2015 nella parte in cui non ha previsto la possibilità di inserimento nelle GAE di coloro che sono in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002.

Dunque, le pretese della odierna ricorrente appaiono assolutamente fondate. Circa il *periculum in mora*, va considerato che, nella denegata ipotesi in cui la presente istanza non venisse accolta, alla ricorrente deriverebbe un danno grave ed irreparabile in quanto le "graduatorie" di cui si discute hanno valenza triennale, per gli aa.ss. 2014/2017, ai fini tanto delle immissioni a ruolo, quanto delle supplenze temporanee.

Inoltre, l'inserimento con riserva della ricorrente in dette graduatorie consentirebbe l'inclusione, seppure in via non definitiva, anche nella prima fascia delle graduatorie di istituto.

In più si deve considerare che il DDL "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti*" - Atto Camera n. 2994, approvato alla Camera in data 20.05.2015, all'art. 10 oltre a prevedere un piano di assunzioni straordinario per l'anno scolastico 2015/2016, all'art. 8 prevede la cancellazione definitiva delle graduatorie ad esaurimento.

Nella presente vicenda, si deve pertanto correttamente ritenere che il *periculum in mora* sussista "*in re ipsa*", dato che, in attesa di una decisione del giudice in via ordinaria, l'odierna ricorrente si vedrebbe preclusa la possibilità di essere destinataria di proposte di nomina in ruolo o di supplenze temporanee.

Tanto determina un pregiudizio professionale e personale, non altrimenti riparabile anche sotto il profilo dell'impossibilità di esprimere e sviluppare la propria professionalità e delle relazioni sociali.

Si tratta, evidentemente, di un danno che va oltre al profilo strettamente economico.

Per tutto quanto innanzi, sono da ritenersi sussistenti entrambi i requisiti necessari per la richiesta di un provvedimento ex art. 700 c.p.c., sia sotto il profilo del *fumus boni iuris* sia sotto quello del *periculum in mora*, stante il pregiudizio grave ed irreparabile per la ricorrente ove l'Ill.mo Tribunale adito non adottasse il provvedimento urgente, che qui viene richiesto, assicurando in tal modo provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.

\*\*\*\*\*

Per tutto quanto innanzi esposto e considerato, la Sig.ra Pruscino Filomena, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

#### **CHIEDE**

che l'Ill.mo Giudice designato, presso il Tribunale di Benevento, in funzione di Giudice del Lavoro, fissata l'udienza di comparizione delle parti e di



discussione della causa ed autorizzata la notifica *ex art. 151 c.p.c.* del ricorso e dei pedissequi provvedimenti ai potenziali controinteressati, Voglia accogliere le seguenti

### CONCLUSIONI

#### In via cautelare:

Voglia Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Benevento, per tutte le ragioni di cui in narrativa, sia in fatto che in diritto, previa disapplicazione e/o revoca e/o annullamento e/o inefficacia di ogni provvedimento amministrativo ritenuto ostativo, delle graduatorie definitive ad esaurimento e delle graduatorie di Istituto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio XIII, Ambito Territoriale per la Provincia di Benevento, per la scuola dell'Infanzia e per la scuola Primaria:

- a) disporre l'inserimento con riserva della docente Pruscino Filomena nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Benevento della scuola dell'Infanzia (classe di concorso AAAA) e della scuola Primaria (classe di concorso EEEE), valide per gli aa. ss. 2014/2017, con la posizione e con il punteggio a lei spettante.

#### Nel merito:

Voglia Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Benevento, per tutte le ragioni di cui in narrativa, sia in fatto che in diritto, previa disapplicazione e/o revoca e/o annullamento e/o inefficacia degli atti e provvedimenti amministrativi ostativi:

- b) accertare e dichiarare il buon diritto della ricorrente all'inserimento senza riserve nelle graduatorie ad esaurimento, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio XIII, Ambito territoriale per la Provincia di Benevento, per la scuola dell'Infanzia (classe di concorso AAAA) e della scuola Primaria (classe di concorso EEEE), valide per il triennio 2014/2017;
- c) per l'effetto, condannare le amministrazioni resistenti a disporre l'inserimento a pieno titolo e senza riserve della docente Pruscino Filomena nelle predette graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso scuola dell'Infanzia e della scuola Primaria, valide per il

triennio 2014/2017, con la posizione e con il punteggio a lei spettante;

- d) con vittoria di spese, diritti e competenze di giudizio come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore quale anticipatario.

**In via istruttoria**, si depositano i seguenti documenti:

- 1) diploma di maturità magistrale;
- 2) DPR 25.03.2014 con allegato parere n. 4929/2012 del Consiglio di Stato;
- 3) DM 235/2014;
- 4) sentenza del Consiglio di Stato n° 1973/2015;
- 5) diffida al MIUR del 10.11.2015;
- 6) estratto DDL riforma scuola;
- 7) dichiarazione sostitutiva certificazione;
- 8) comunicazione superamento concorso 2012;
- 9) Graduatorie d'Istituto Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria della docente Pruscino Filomena, con punteggio;
- 10) informative.

Con espressa riserva di ogni ulteriore deduzione e produzione.

S.J.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore del presente ricorso è indeterminabile e che la sig.ra Filomena Pruscino è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a tre volte l'importo previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 115/2002, per cui il presente procedimento è esente dal versamento del relativo contributo unificato.

San Lupo, 03.03.2016

Avv. Michele Graziano Pulcino





**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA**  
**NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

Lo scrivente procuratore in adempimento del mandato a margine del ricorso rilasciato dalla ricorrente

**PREMESSO CHE**

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente alla presentazione della domanda ed all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per le classi concorsuali - AAAA - Scuola dell'infanzia ed EEEE - Scuola Primaria valide per il triennio 2014- 2017 nella Provincia di Benevento;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che in virtù dell'inserimento della ricorrente nelle vigenti graduatorie ad esaurimento per le classi concorsuali AAAA - Scuola dell'infanzia ed EEEE - Scuola Primaria sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente;
- controinteressati sono, altresì, tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento che potranno concorrere all'assunzione in tutti i 101 ambiti territoriali in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 100, della legge 107/15 con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di tali soggetti all'ampliamento dei beneficiari del piano di stabilizzazione;

**RILEVATO CHE**

- La notifica del ricorso e del relativo decreto di fissazione udienza sarebbe impossibile nei modi ordinari, non soltanto in ragione della consistenza numerica dei destinatari, ma per l'impossibilità di identificarli tutti;

**CONSIDERATO CHE**

- La tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte contestata anche mediante affermazioni contenute nella IV Sez. del Consiglio di Stato n. 106 del 19.02.1990;



- la pubblicazione sulla G.U. appare inoltre molto onerosa per la ricorrente;
- il Giudice adito può, ai sensi dell'art. 151 C.p.C. autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo compresi quelli per via telematica;
- il TAR del Lazio ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso del testo integrale sul sito Internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento di cui si controverte (tra le tante TAR Lazio 176/09);

#### **RILEVATO INFINE CHE**

La notifica con pubblicazione sul sito Internet continua ad essere utilizzata dal Giudice amministrativo e dal Giudice ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive (si veda il sito del MIUR [www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami15](http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami15)).

Tutto ciò premesso, rilevato e considerato, il sottoscritto procuratore

#### **FORMULA ISTANZA**

affinchè l'Ill.mo Giudice adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 c.p.c. con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U.,

#### **VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO**

nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani per le classi di concorso AAAA - Scuola dell'infanzia ed EEEE - Scuola Primaria vigenti per gli anni scolastici 2014 - 2017 attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:

- 1) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede nonché numero di registro generale del ricorso e della data di udienza;
- 2) indicazione delle generalità della ricorrente e delle amministrazioni intimare;
- 3) sunto dei motivi di ricorso;
- 4) indicazione dei controinteressati genericamente individuati come "tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di



tutti i 101 ambiti territoriali italiani per la classe di concorso AAAA - Scuola dell'infanzia ed EEEE - Scuola Primaria vigenti per il triennio 2014/2017 e, in particolare, i docenti inseriti per la suddetta classe di concorso nell'ambito territoriale di Benevento";

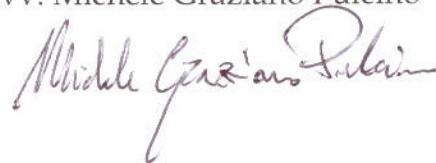
5) testo integrale del ricorso e decreto di fissazione di udienza.

Con ogni più ampia riserva e salvezza, anche di carattere istruttorio.

Con osservanza.

San Lupo, 03.03.2016

Avv. Michele Graziano Pulcino





TRIBUNALE DI BENEVENTO

Proc. RG 1217/2016

Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Adriana Mari

Letto il ricorso che precede;

Letta l'istanza ex art.700 c.p.c.

Letta l'istanza di notifica ex artt.150 e 151 c.p.c.

RIMETTE

Gli atti al Presidente per quanto di competenza in ordine alla richiesta di notifica secondo le modalità di cui agli artt. 150 e 151 c.p.c.

FISSA

l'udienza del 20.4.2016 per la comparizione delle parti onerando parte ricorrente alla notifica del ricorso introduttivo e del presente decreto entro il 13.4.2016.

Si comunichi

Benevento, 10/03/2016

Il Giudice

Dott.ssa Adriana Mari

V° SI AUTORIZZA

18 MAR. 2016

Depositato in Cancelleria il \_\_\_\_\_

IL CANCELLIERE  
Giovanni ANZIVINO

E' copia conforme all'originale

Benevento li \_\_\_\_\_

IL CANCELLIERE  
Giovanni ANZIVINO